



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3

Viale Ancona n. 59 - piano terra stanza 30 - C.A.P. 30172 - MESTRE

P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it - mail [comercio-](mailto:comercio-areepubbliche.venezia@comune.venezia.it)

areepubbliche.venezia@comune.venezia.it

telefono 0412749338 - informazioni al numero 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì solo su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castanoli

Responsabile dell'istruttoria: dott. Luca Turri

Numero e data di protocollo sono contenuti nel timbro digitale

OGGETTO: Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime – anno 2020: approvazione graduatorie settore alimentare e non alimentare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 48 bis, commi 1 e 2, della Legge Regionale 4/11/2002 n. 33 prevede che:

1. *L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del Comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.*

2. *Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.*

- il comma 4 della predetta legge regionale, tuttora vigente, prevede che i Comuni rilascino i nulla osta entro il 30 aprile, dopo aver esperito la selezione;
- l'art. 4 bis – rubricato "Obbligo di regolarità contributiva" - della L.R. 6 aprile 2001 n. 10, così come modificata con L.R. 8/2013, prevede, al comma 1, che "l'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è

soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali”;

- *l' articolo 16 della L.R. n. 55/2012 prevede che ogni comune deve stabilire la durata temporale dei nulla osta e che "4 bis. Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l'ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono".*
- *il legislatore regionale, inoltre, con propria L.R. 8/2013 ha modificato l'articolo 48bis, comma 2, della L.R. 33/2002 determinando che la durata dei nulla osta comunali per il commercio su area marittima demaniale deve essere "... comunque non inferiore a 7 anni e non superiore a 12" e che "... nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste ... si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ... per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al numero di presenze pregresse”;*

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 gennaio 2014 che ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, modificato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 13 febbraio 2015;

Atteso che:

- *l'articolo 28 del suddetto regolamento determina, ai sensi dell'articolo 48 bis della L.R. 33/2002, la validità dei nulla osta per il commercio itinerante su aree demaniali in 7 (sette) anni per gli operatori del settore non alimentare e in 10 (dieci) anni per gli operatori del settore alimentare;*
 - *l'art. 28 bis prevede che l'assegnazione dei nulla osta avvenga secondo la graduatoria suddivisa per tipologia merceologica (alimentare e non alimentare), redatta in base ai seguenti punteggi:*
1. *maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sull'area demaniale oggetto del bando, per un punteggio assegnabile di massimo **40 punti**, prevedendo 1 punto per ogni intero anno fino al massimo previsto. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del nulla osta medesimo.*
 2. *assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, per un punteggio massimo complessivo di **60 punti**, così suddivisi:*

- a) impegno a vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a km zero e/o prodotti tipici locali e/o del Made in Italy per un punteggio assegnabile di **5 punti**;
- b) impegno a presentare progetti innovativi relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica e/o impegno ad utilizzare banchi-tipo o strutture approvate dall'Amministrazione Comunale per un punteggio assegnabile di **20 punti**;
- c) impegno a rispettare le eventuali tipologie dei prodotti da offrire in vendita, definite dall'Amministrazione Comunale in fase di pubblicazione per un punteggio assegnabile di **10 punti**;
- d) impegno a impiegare "veicoli" a basso impatto ambientale per un punteggio assegnabile di **10 punti**;
- e) impegno a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili per un punteggio assegnabile di **10 punti**;
- f) impegno a diffondere materiale informativo su campagne informative promosse dall'Amministrazione Comunale per un punteggio assegnabile di **5 punti**.

Atteso, inoltre, che con delibera di giunta comunale n. 28 del 31/01/2014 è stato adottato l'atto di indirizzo finalizzato al rilascio dei nulla osta ai sensi dell'art.48-bis della L.R. n.33 del 04/11/2002 e ss. mm., determinando i criteri da inserire nell'Avviso da adottarsi con atto dirigenziale ai fini del rilascio dei nulla osta per il commercio in area demaniale marittima;

Richiamata la sentenza n. 49/2014 della Corte Costituzionale, depositata il 14/03/2014 e pubblicata in G.U. il 19/03/2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della L.R. 31/12/2012 n. 55 e dell'art. 5 comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2013;

Rilevato che:

- l'illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale dei predetti articoli - 16 della L.R. 2012/55 e 5, comma 1, lettera a) della L.R. 2013/8 - determina una "vacatio legis";
- i criteri approvati con delibera di Giunta Comunale n. 28/2014 sono applicabili anche per l'anno 2019 al fine di formare la graduatoria e il conseguente rilascio dei nulla osta per il commercio sull'area demaniale marittima del Comune di Venezia;
- la richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha statuito che il rilascio di nulla osta da parte di un Comune ad un soggetto richiedente non impedisce allo stesso soggetto di poter esercitare il commercio itinerante su tutto il restante territorio nazionale, eventualmente anche in base a nulla osta rilasciati da altri Comuni in riferimento all'esercizio sul demanio marittimo;

Vista la Determina Dirigenziale n. 87 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il bando - stagione balneare 2020 - per l'assegnazione di complessivi nove (9) nulla osta di cui sei (6) per il settore non alimentare e tre (3) per il settore alimentare adottando, per la formazione della graduatoria dei soggetti aventi titolo, la procedura di cui all'art.48 bis comma 2 della L.R. n. 33 del 04/11/2002 e ss. mm.;

Considerato che la disposizione sopraccitata stabilisce, alla luce della sopraccitata sentenza n. 49/2014 della Corte Costituzionale e nelle more di eventuali interventi legislativi, di procedere al rilascio del nulla osta per un periodo non superiore ad una stagione balneare, avviando la procedura, quindi, per il rilascio dei nulla osta per il commercio su area demaniale per la sola stagione 2020;

Dato atto che:

- per l'anno 2020, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio dei nulla osta per il commercio su area demaniale, con inoltro delle istanze a mezzo portale www.impresainungiorno.gov.it;
- il suddetto bando prevede che *"con riferimento ai criteri di cui alla precedente lettera b), (dell'art. 28 del vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche) considerata l'annualità del nulla osta, devono essere prodotte, in allegato all'istanza, idonee documentazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti in questione, che, peraltro, saranno oggetto di valutazione e successiva verifica all'inizio della stagione balneare"*;

Dato altresì atto che:

1. sono pervenute, complessivamente 10 (dieci) domande, di cui 6 (sei) del settore non alimentare e 4 (quattro) del settore alimentare;
2. relativamente al settore non alimentare sono pervenute 6 (sei) istanze nei termini;
3. relativamente al settore alimentare sono pervenute 4 (quattro) istanze nei termini;

Ritenuto, alla luce di quanto suddetto:

1. di procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria delle ditte aventi titolo all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale del Comune di Venezia – anno 2020, secondo i seguenti criteri:
 - maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sull'area demaniale oggetto del bando per un punteggio assegnabile di massimo **40 punti**, prevedendo 1 punto per ogni intero anno fino al massimo previsto;
 - l'assunzione degli impegni dichiarati e dimostrati dalla ditta, volti a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela del territorio, per un punteggio assegnabile di massimo **60 punti**;
2. di applicare, relativamente al criterio di qualità (max 60 punti), quanto disposto dal punto b) dell'articolo 28 - bis del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Venezia solo nel caso in cui gli impegni siano stati dimostrati all'atto della presentazione della domanda e confermati in sede di verifica prima dell'inizio della stagione balneare;

Considerato, infine, che:

alla data di pubblicazione della presente disposizione sono ancora in essere le limitazioni disposte dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale nonché dal DPCM 9 marzo 2020 che all'art. 1, comma 2 stabilisce che "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e dal DPCM 26 aprile 2020 che all'art. 1, lettera z) dispone che "(...) sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. (...) Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.";

non è dato sapere, pertanto, alla data di pubblicazione del presente provvedimento se l'attività di commercio su aree pubbliche sulle aree demniali marittime nel periodo previsto dal 01 maggio al 30 settembre potrà essere svolta;

Visti:

- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la legge regionale 10 del 6 aprile 2001;
- la legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, così come modificata dalla L.R. 55/2012;
- la D.G.R. n. 2113 del 02 agosto 2005;
- il Regolamento per il commercio su aree pubbliche, come approvato con delibera del C.C. nr. 3 del 27 gennaio 2014 e ss.mm.ii.;
- i DCPM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020; 25 aprile 2020;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- Ordinanza Regione Veneto n. 46 del 4 maggio 2020;

DISPONE

per le motivazioni in premessa riportate:

1. di approvare le graduatorie per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime – anno 2020– settore alimentare e settore non alimentare come di seguito riportate;
2. che la presente disposizione sia affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni.
3. che l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime potrà essere esercitata compatibilmente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni che saranno adottate dal Governo e dalla Regione Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Graduatorie

ALIMENTARI								
DITTA	DICHIARATI		VERIFICATI		TOT.	REA	AUTORIZZAZIONE	pos.
	REQ. PROF.	REQ. QUAL.	REQ. PROF.	REQ. QUAL.				
BRANAGAN CARLOS YOHANSI	8	60	17	30	47		137785/2012	1
CALZAVARA LUCA	13	60	13	30	43		4910/2006	2
IL GIRASOLE SAS	8	30	8	30	38		279210/2010	3
FESTON EMANUELE	0	60	0	30	30		262/2019	4
NON ALIMENTARI								
DITTA	DICHIARATI		VERIFICATI		TOT.	REA	AUTORIZZAZIONE	pos.
	REQ. PROF.	REQ. QUAL.	REQ. PROF.	REQ. QUAL.				
ZAKOUNI HASSANE	20	60	18	30	48		370/2016	1
ZAKOUNI HASSANE	20	60	13	30	43		393/2016	2
EL ABOULI ABDELHADI	7	60	7	30	37	18/09/1996	194/2014	3
RABROUB MOURAD	7	60	7	30	37	24/07/2007	515/2017	4
RABROUB MOURAD	6	60	6	30	36	24/07/2007	57224/2019	5
RABROUB MOURAD	5	60	5	30	35	24/07/2007	516/2017	6

IL DIRIGENTE
dott. Francesco Bortoluzzi*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.